



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Codice ente 10081	Protocollo n. 81
DELIBERAZIONE N. 255 in data: 13.12.2022 Soggetta invio capigruppo <input checked="" type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PATROCINIO ED I RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E CONTABILE

L'anno **duemilaventidue** addì **tredecim** del mese di **dicembre** alle ore **11,15** nell'ufficio Segreteria, previa avvisi informali, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PISAPIA SILVIA	P
GIORDANO DOMENICO	P
CRESCENZO ANGELO	P
CAPUTO ANTONIO	P
ABAGNALE KATTUSCIA	A

Totale presenti **4**

Totale assenti **1**

Assiste il Segretario Comunale **D.ssa Gerardina Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'**Avv. Silvia Pisapia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

Proposta n. 327 del 06.12.2022

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL PATROCINIO ED I RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E CONTABILE

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to

D.ssa Gerardina Conti

IL RAGIONIERE

f.to

Dr. Pasquale Cetrola

Ad Iniziativa del: Sindaco
 Assessore al ramo
 Responsabile del Settore

VISTO l'art. 48, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui *“La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso”*.

RICHIAMATO l'art. 28 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 14.9.2000 che dispone espressamente: *“l'ente, anche a tutela dei propri interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione, che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di dissenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave,*

l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1".

RICHIAMATO, altresì, l'art. 59 CCNL 2022 - in materia di patrocinio legale, Capo IV "1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.

2. Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale. Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico".

RITENUTO CHE

- l'istituto del "patrocinio legale" rappresenti normativa di tutela in primo luogo dell'Amministrazione e, di riflesso, del dipendente sottoposto a procedimenti giudiziari per fatti connessi all'espletamento del servizio, in forza del rapporto di immedesimazione organica, per assicurare una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche e a tutela del proprio decoro e della propria immagine;
- la tutela contrattuale assicurata al dipendente attraverso tale normativa avviene in presenza di alcune fondamentali ed imprescindibili condizioni:
 - accertamento dell'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa grave;
 - diretta connessione del contenzioso processuale con l'espletamento del servizio e l'adempimento dei compiti d'ufficio del dipendente, ovvero i fatti oggetto del giudizio sono imputabili al soggetto in relazione all'espletamento del servizio o della sua attività istituzionale;
 - assenza di conflitto d'interesse tra il soggetto e l'Ente di appartenenza.

RILEVATO CHE la ratio sottesa alla citata normativa è quella di tenere indenni i soggetti che hanno agito in nome e per conto – oltre che nell'interesse – dell'amministrazione, dalle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell'agire del pubblico dipendente direttamente all'amministrazione di appartenenza.

CONSIDERATO CHE

- sono pervenute negli anni e pervengono tuttora istanze da parte di dipendenti sottoposti a procedimenti giudiziari, con contestuale richiesta di presa d'atto del legale di fiducia e richieste di rimborso delle spese legali sostenute nei suddetti procedimenti;

- i relativi procedimenti sono assegnati al Settore Amministrativo (Segretario generale per le richieste dei dipendenti apicali) che provvede all'istruttoria e all'adozione dei successivi atti;
- la tutela legale opera, sia con l'assunzione diretta degli oneri di difesa – sin dall'apertura del procedimento giudiziale con la nomina di un legale di comune gradimento – sia con assunzione indiretta degli oneri di difesa, attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento giudiziario, definito con sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico di dipendenti e amministratori, qualora gli stessi intendano nominare un legale di esclusiva fiducia.

RILEVATO CHE l'assunzione a carico dell'Ente dell'onere relativo all'assistenza legale non è diritto soggettivo assoluto da tutelare automaticamente, come acclarato da consolidata giurisprudenza contabile, e pertanto ai fini del riconoscimento del patrocinio o del rimborso devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- Rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali;
- assenza di conflitto di interesse con l'Ente;
- preventivo gradimento sulla scelta della nomina del difensore;
- sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione, di archiviazione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità in sede giudiziaria in ordine ai fatti addebitati.

RICHIAMATO altresì

- l'art. 86 comma 5 del D. Lgs.n. 267/2000 secondo cui *“Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti: assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; assenza di dolo o colpa grave”*;
- l'articolo 49 del CCNL di categoria dei Segretari Comunali e Provinciali 98/2001, stipulato il 16 maggio 2001, con cui è stato previsto che *“gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave”*;
- il parere n. 20/2010 del Ministero dell'Interno ex agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in materia di rimborso spese legali al segretario comunale, nel quale richiamando l'art. 49 del CCNL suddetto è stato precisato, in assenza di specifiche disposizioni contrattuali che *“allo stato non è dato rinvenire nei diversi contratti collettivi di categoria, una specifica disposizione relativa al rimborso ai segretari comunali, in caso di assoluzione, delle spese legali sostenute in un giudizio penale e/o contabile, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali...tuttavia il giudice amministrativo (TAR Veneto 835/2000, TAR Puglia 671/99 ed altre pronunce simili) ritiene che le spese legali sostenute da un dipendente pubblico in un giudizio penale per fatti connessi all'esercizio di funzioni, conclusi con l'assoluzione, spetta anche quando ciò non sia previsto espressamente dalla legge, essendo la difesa nel*

giudizio penale del pubblico dipendente, compreso il segretario comunale, non rispondente soltanto all'esigenza personale del medesimo, ma anche di un'adeguata tutela della PA per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i danni patrimoniali che ne potrebbero derivare”.

VISTO, altresì, l'art. 104, in materia di patrocinio legale, sez. IV “*Segretari comunali e provinciali*” del nuovo CCNL relativo al personale dell'area funzioni locali, firmato in data 17.12.2020, con cui si dispone che “*L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del segretario per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o di supplenza, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il segretario da un legale di comune gradimento. Analoga iniziativa assumono il Ministero dell'Interno, relativamente ai segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità ed utilizzati per esigenze del Ministero stesso, ai sensi dell'art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali che comunque si avvalgono di segretari comunali e provinciali, ai sensi dell'art.19, comma 5, dello stesso DPR n.465/1997. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente oppure il Ministero dell'Interno o le altre amministrazioni, di cui al comma 2, ripeteranno dal segretario tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. La disciplina del presente articolo non si applica ai segretari assicurati ai sensi dell'art. 49 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, relativo al quadriennio normativo 1998-2001. Resta, comunque, fermo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 67 del 1997 convertito dalla legge n. 135 del 1997”.*

DATO ATTO CHE *la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori e i dipendenti degli enti locali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto (Deliberazione n. 82/2018 Corte dei Conti sez. Veneto).*

CONSIDERATO CHE si rende necessaria l'adozione di uno specifico Regolamento con il quale siano normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio e del rimborso delle spese di tutela giudiziaria.

RITENUTO pertanto:

- di dover compiutamente regolare l'attività di accesso alla tutela del *patrocinio e del rimborso legale* prevista contrattualmente, di disciplinare l'attività di liquidazione dei rimborsi richiesti, di prevedere altresì cause di esclusione alla rimborsabilità e limiti alla stessa, mediante la determinazione di direttive che regolino il procedimento a cui gli uffici sono tenuti a uniformarsi;
- di procedere all'approvazione del Regolamento in oggetto, al fine di migliorare l'andamento dell'azione amministrativa, fornendo sia un percorso procedimentale utile agli uffici competenti per l'istruttoria dell'accesso all'istituto del “patrocinio legale” e delle istanze di rimborso, sia le direttive al personale interessato alla richiesta di assunzione diretta ed indiretta degli oneri legali.

VISTO l'art. 7 bis del D.L. n. 78/2015.

RITENUTA la competenza funzionale della Giunta a deliberare in merito, trattandosi di approvare un atto regolamentare in attuazione della disciplina contrattuale collettiva dell'ordinamento del personale, correlata al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio interessato, la cui regolarità è attestata da parte del Responsabile del servizio, mediante la sottoscrizione del parere di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e, del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000,

PROPONE DI DELIBERARE

- **di ritenere** la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di approvare** il “*Regolamento sul patrocinio ed il rimborso delle spese legali e peritali per dipendenti e amministratori coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità penale, civile e contabile*” e la relativa istanza di ammissione di ammissione al patrocinio legale, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- **di trasmettere** il Regolamento a tutti i Responsabili dei Settori e a tutti i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale;
- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

COMUNE DI CASAL VELINO

PROVINCIA DI SALERNO

**REGOLAMENTO SUL PATROCINIO ED IL RIMBORSI DELLE SPESE LEGALI E PERITALI PER
DIPENDENTI E AMMINISTRATORI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER
RESPONSABILITÀ PENALE, CIVILE E CONTABILE**

Approvato con delibera G.C. n. _____ del _____

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha ad oggetto, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni contrattuali collettive vigenti sia per il personale di comparto, la disciplina relativa ai rimborsi delle spese legali e peritali sostenute dai dipendenti, con rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, del Segretario comunale, nonché al rimborso delle stesse agli amministratori comunali, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D. Lgs.n. 267/200 e s.m.i, per effetto di procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o contabile promossi nei loro confronti in conseguenza di atti e/o fatti connessi all'espletamento del servizio o all'assolvimento di obblighi istituzionali.
2. Non è consentito il rimborso delle spese legali e peritali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente o dall'amministratore dell'Ente.

Art. 2 Principi generali

1. La rimborsabilità delle spese legali ai dipendenti degli enti locali costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento, secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, deve essere tenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell'incarico ricevuto.
2. I dipendenti comunali hanno diritto alla tutela legale, tramite il rimborso delle spese legali e peritali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio.
3. Gli amministratori comunali hanno diritto alla tutela legale, tramite il rimborso delle spese legali e peritali, quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o contabile nei loro confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del mandato conferito.

Art. 3 Presupposti

1. Il rimborso delle spese legali e peritali è subordinato alla verifica dell'esistenza di presupposti legittimanti e di rigorose valutazioni che l'ente è tenuto a fare, anche ai fini di una trasparente, efficace ed efficiente amministrazione delle risorse economiche pubbliche, quali:
 - a) la conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione con formula piena o decreto di archiviazione che abbia escluso positivamente la responsabilità del dipendente o dell'amministratore, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati;
 - b) la sussistenza di una connessione diretta tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'assolvimento degli obblighi istituzionali, dovendosi acclarare che il dipendente o l'amministratore, abbia agito in nome e per conto e nell'interesse della Amministrazione, in presenza quindi del c.d. "*nesso di immedesimazione organica*";
 - c) la disciplina di stretta applicazione opera quando il dipendente o l'amministratore, sia stato coinvolto nel processo per aver svolto il proprio lavoro o le proprie funzioni, nel senso materiale dello svolgimento degli obblighi istituzionali che si valorizzano in concreto nel nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto o del comportamento;
 - d) l'assolvimento diligente dei compiti specificamente richiesti dal ruolo ricoperto, e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere "*in occasione*" dell'attività lavorativa o della funzione;
 - e) l'assenza di conflitto di interessi tra questo ente e gli atti compiuti dal funzionario o amministratore;
 - f) l'indicazione della scelta del legale di fiducia, con il contestuale gradimento preventivo dell'Ente, sia nel caso in cui sia nominato direttamente dal dipendente/amministratore (assunzione indiretta oneri di difesa) sia nel caso in cui la nomina del legale avvenga tra quelli indicati dall'amministrazione e condivisi dal dipendente/amministratore (assunzione diretta oneri di difesa);
2. La verifica della sussistenza o meno dei richiamati presupposti è svolta tramite apposita istruttoria di competenza del Settore Amministrativo e, Segretario Generale per i dipendenti apicali.
3. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. e), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l'esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all'art. 530, commi 1 e 2 del codice di procedura penale e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 4 Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interesse si configura quando il richiedente rimborso, adottando una condotta idonea o adeguata, abbia trascurato o disatteso il perseguimento dei fini pubblici con interessi personali o di terzi.
2. Il conflitto di interessi sorge, comunque:
 - a. in presenza di atti e/o fatti compiuti con dolo o colpa grave;
 - b. quando si ravvisi una contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente ed interesse dell'Amministrazione Comunale;
 - c. quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente;
 - d. quando il procedimento giudiziario, nei confronti del dipendente o amministratore sia azionato dalla stessa Amministrazione Comunale.
3. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.
4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interesse non pregiudica il successivo rimborso laddove, all'esito del giudizio, con sentenza passata in giudicato, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente o all'amministratore.

Art. 5 Adempimenti del dipendente/amministratore: procedimento per l'ammissione al patrocinio legale

1. Al fine di consentire la rimborsabilità delle spese sostenute nei procedimenti giudiziari che hanno investito dipendenti e amministratori locali è necessario che questi ultimi, laddove intendano avvalersi della tutela oggetto del presente Regolamento, trasmettano – a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, ovvero dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria che lo esponga all'apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale o amministrativo/contabile – istanza di ammissione al patrocinio legale, come da modulo allegato. In particolare, per i procedimenti penali, l'istanza deve contenere la comunicazione, circa l'esistenza del fascicolo penale e proprio carico, corredato dalla documentazione attestante l'avvio del procedimento penale.

In ogni caso l'istanza deve contenere:

- a. l'indicazione del nominativo del legale di cui ci si intende avvalere o se si intende usufruire di un legale di fiducia designato dall'Amministrazione, al fine di consentire la predisposizione della deliberazione di nomina del legale di comune gradimento, nonché di trasmettere al broker assicurativo, entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, il fascicolo per l'attivazione della relativa polizza assicurativa;
- b. la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sulla fattispecie oggetto del procedimento a carico;
- c. l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale;
- d. la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c..

Art. 6 Adempimenti dell'Amministrazione Comunale: Istruttoria e competenza

1. L'ufficio competente (Segretario Generale per i dipendenti apicali) ricevuta la comunicazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento da parte del dipendente/amministratore, fermo restando la rigorosa valutazione della presenza di presupposti indicati nell'art. 3, al fine di avviare l'istruttoria della pratica, deve preliminarmente constatare la sussistenza delle seguenti essenziali ed imprescindibili condizioni, in assenza delle quali non è tenuta ad ulteriore prosieguo dell'istruttoria:

- a. la diretta connessione del contenzioso processuale al ruolo ricoperto dal dipendente o alla carica espletata dall'amministratore;
- b. la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti ovvero la mancanza di contrapposizione tra finalità o conseguenze dell'azione del dipendente/amministratore e l'interesse dell'Amministrazione.

2. L'ufficio competente (Segretario Generale per i dipendenti apicali) istruisce quindi la pratica e sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione per l'ammissione al rimborso e comunica al dipendente o all'amministratore la successiva deliberazione assunta, ovvero:

- a. in caso di accoglimento dell'istanza, comunica la deliberazione della Giunta Comunale con cui si autorizza l'istante ad avvalersi del prescelto legale di fiducia, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti i gradi del giudizio, qualora ne ritenga sussistere i presupposti;
- b. in caso contrario, comunica la deliberazione della Giunta Comunale di diniego di accoglimento dell'istanza di ammissione al patrocinio legale a spese dell'Ente, con riserva, all'esito del procedimento giudiziario, di definitiva valutazione in merito, qualora l'Amministrazione Comunale non ritenga sussistere i presupposti legittimanti l'istanza, in modo particolare sotto il profilo del conflitto di interessi.

3. Si è ammessi al rimborso delle spese legali e peritali, sussistendone i presupposti, qualora il procedimento giudiziario abbia avuto esito favorevole, ovvero sia definito senza responsabilità a carico del dipendente.

Ai fini del presente regolamento per "*conclusione favorevole del procedimento*" deve intendersi:

- a. *in materia penale*: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente/amministratore, intervenga una decisione che escluda ogni responsabilità, ovvero qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art. 530, commi 1 e 2, c.p.p. o altro provvedimento con formula liberatoria (ad es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- b. *in materia civile*: la fattispecie in cui il dipendente/amministratore venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- c. *in materia amministrativo/contabile*: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente/amministratore in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

4. Nel caso in cui il proscioglimento sia avvenuto con formule meramente processuali non liberatorie ad esempio, derivi dall'estinzione del reato, per prescrizione, remissione di querela o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione e, invece, non sia dipeso dall'assenza di responsabilità, non si procederà al rimborso al dipendente od all'amministratore delle spese legali e peritali sostenute. Tuttavia il Responsabile del Settore Amministrativo, potrà riconoscere la parziale ammissione al rimborso delle spese legali in caso di sentenze penali emesse in procedimenti con più capi di imputazione che si risolvano con dichiarazione di prescrizione per alcuni capi e con assoluzione piena per altri, non riconducibili tuttavia ad una condotta unica dell'imputato. In tal caso l'ufficio competente dovrà rilevare positivamente, sulla base delle motivazioni della sentenza, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, ovvero l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, oppure la prova positiva della sua innocenza. Pertanto la formula di proscioglimento nel merito deve prevalere sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione ovvero nel caso in cui sia rilevabile, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza.

In ogni caso deve essere accertata l'assenza del conflitto d'interessi oltreché la sussistenza di una connessione diretta tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l'espletamento del servizio e/o l'assolvimento degli obblighi istituzionali.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale, all'esito del procedimento giudiziario, valuti invece l'insussistenza di alcun conflitto d'interessi e nel contempo la sussistenza, invece, degli ulteriori presupposti legittimanti il rimborso, può ammettere il dipendente o l'amministratore al rimborso delle spese legali e peritali nei limiti di quanto riconosciuto congruo con ulteriore deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 7 Assunzione degli oneri di tutela legale

1. L'Amministrazione, effettuate le opportune valutazioni sull'insussistenza di un possibile conflitto di interessi, garantisce il patrocinio legale del dipendente/amministratore coinvolto in un procedimento giudiziario per fatti e/o atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio o di mandato. Fin dall'apertura del procedimento, il dipendente o amministratore sarà quindi assistito da un legale di "*comune gradimento*", o con assunzione diretta di ogni onere di difesa da parte dell'Amministrazione comunale, o qualora il dipendente intenda nominare un legale di esclusiva fiducia, rimborsandogli gli oneri difensivi al favorevole esito del procedimento definito con sentenza passata in giudicato.

In entrambi i casi, la corresponsione degli oneri di difesa sarà effettuata nel rispetto dei parametri forensi previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato in attuazione dell'art. 13 comma 6 della L.31.12.2012, n. 247.

2. Il riconoscimento delle spese legali può essere concesso tenendo conto del decreto ministeriale vigente in materia di parametri forensi, entro i valori minimi.

Previa verifica di congruità e di adeguatezza da parte del Responsabile del settore Amministrativo sulla parcella redatta dal legale, in via eccezionale potrà essere concesso il riconoscimento delle spese legali nel rispetto dei parametri forensi entro i valori medi, tenuto conto dei seguenti parametri di valutazione:

- a. particolari caratteristiche e natura dell'attività prestata,
- b. particolare difficoltà affrontate nello studio della causa e nell'approntamento della difesa
- c. complessità dei gradi del procedimento giudiziario
- d. complessità del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

Art. 8 Assunzione diretta e indiretta degli oneri legali

1. L'assunzione diretta degli oneri legali da parte dell'Amministrazione, così come l'assunzione indiretta (rimborso), è limitata al patrocinio di un solo legale. Qualora il dipendente intenda avvalersi di un ulteriore legale, i relativi oneri saranno ad esclusivo carico dello stesso dipendente, senza diritto ad alcuna ripetizione o rimborso.
2. Nell'ipotesi di assunzione diretta degli oneri legali l'Amministrazione è titolare del rapporto contrattuale di conferimento d'incarico all'avvocato fiduciario, scelto dal dipendente tra quelli indicati dalla medesima Amministrazione e dei conseguenti aspetti economici, fin dall'apertura del procedimento giudiziario e per tutti gli eventuali gradi del giudizio.
3. Nell'ipotesi di assunzione indiretta, il rimborso degli oneri legali al dipendente che abbia scelto un avvocato di sua esclusiva fiducia, l'Amministrazione alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, rimborserà le spese legali nel limite della tariffa che sarebbe stata a carico dell'amministrazione nel caso in cui il dipendente avesse scelto il legale fiduciario dell'Ente.
Il suddetto limite coincide con l'importo ottenuto dall'applicazione dei parametri forensi, per come indicato dal precedente art. 7 comma 2, mentre ogni eventuale somma eccedente rimarrà ad esclusivo carico del dipendente.
4. L'assunzione indiretta degli oneri legali presuppone che il dipendente comprovi all'Amministrazione l'effettivo esborso sostenuto mediante presentazione della parcella – fattura debitamente quietanzata dal proprio difensore.
5. Il dipendente, ammesso al patrocinio con assunzione diretta degli oneri a carico dell'Amministrazione, che a definizione del procedimento venga condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutti gli oneri legali sostenuti per la sua difesa sin dall'apertura del procedimento.
6. Le eventuali spese di giudizio liquidate, nel caso di dipendente, ammesso al patrocinio legale con assunzione diretta dei relativi oneri a carico dell'amministrazione, costituiranno credito di quest'ultima che a tal fine provvederà, in caso di mancato adempimento spontaneo del dipendente, a trattenerle dalle ordinarie spettanze retributive; le eventuali spese di giudizio liquidate al dipendente, ammesso al patrocinio legale mediante rimborso di oneri difensivi, saranno detratte dal quantum rimborsabile.

Art. 9 Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di rimborso delle spese legali e peritali (assunzione indiretta degli oneri di difesa) si conclude, dopo il provvedimento di impegno di spesa, con l'adozione della determinazione di liquidazione della spesa da parte del Responsabile Amministrativo e, Segretario Generale per i dipendenti apicali. La parcella professionale deve essere corredata da tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono e necessari a comprovare l'attività svolta dal legale.
2. Il rimborso viene effettuato esclusivamente in favore del dipendente/amministratore previa presentazione di regolare fattura quietanzata dal legale. In caso di incapienza dello stanziamento nell'esercizio corrente, è in facoltà dell'Ente procedere al rimborso entro il successivo esercizio finanziario oltre quello in corso, nel rispetto delle normative e dei vincoli giuscontabili.
3. Il rimborso delle spese legali, dopo le valutazioni sulla sussistenza dei requisiti prescritti e la verifica di congruità della parcella, è erogato direttamente dall'Ente, fermi restando gli eventuali rapporti contrattuali con la compagnia assicurativa (laddove previsti) che provvederà al rimborso della quota a suo carico, al netto dello scoperto prevista dalla polizza stipulata.

Art. 10 Tutela della riservatezza

1. L'Amministrazione Comunale è autorizzata ad effettuare il trattamento dati dei propri dipendenti per finalità di gestione del rapporto di lavoro, senza chiedere il consenso ai medesimi dipendenti.
Nella gestione del rapporto rientra anche il rimborso delle spese legali per il quale la relativa raccolta dati è finalizzata a valutare la sussistenza di un eventuale conflitto di interesse, impeditivo all'accoglimento dell'istanza.

2. Al rifiuto del dipendente a fornire le informazioni o i dati richiesti, l'Amministrazione Comunale non potrà valutare compiutamente l'istanza e, conseguentemente, non accoglierà la medesima.
3. I dati raccolti saranno trattati, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, in modo corretto, lecito e pertinente allo scopo per il quale sono raccolti, con le opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. Possono venire a conoscenza dei dati del dipendente, il titolare del trattamento dei dati, il responsabile del trattamento e gli incaricati appositamente designati e incaricati ad effettuare le relative operazioni di trattamento dati.
5. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Casal Velino in persona del suo legale rappresentante pro-tempore; il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile Affari Generali; sia il titolare che il responsabile hanno sede presso la sede legale del Comune di Casal Velino.

Art. 11 Disposizioni transitorie e norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui ai Codici di Procedura Civile e Penale, nonché alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.
2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 7 del presente regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.

SCHEMA ISTANZA

Al Responsabile del Servizio
Comune di Casal Velino

OGGETTO: ISTANZA DI AMMISSIONE AL "PATROCINIO LEGALE".

Il/la sottoscritto/a, _____ nato a _____ il _____
C.F. _____, in qualità di:

Dirigente/Funzionario

Dipendente con qualifica di : _____ Cat. B C D assegnato al
Settore _____ Sezione _____

Amministratore con la carica di _____
del Comune di Casal Velino

RENDE NOTO

di aver ricevuto comunicazione/notifica, in data _____ del seguente atto, allegato in copia alla presente:

- ATTO DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI proposto da:
- ATTO CONNESSO A PROCEDIMENTO PENALE (estremi proc.):
- AVVISO DI GARANZIA;
- INVITO A COMPARIRE COME PERSONA SOTTOPOSTA A INDAGINE;
- ALTRO (specificare) ;

PRECISA

Che i fatti contestati sono relativi a (breve e compiuta descrizione dell'accaduto): _____

RICHIEDE

Di essere ammesso al PATROCINIO LEGALE, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia. A tal fine dichiara (barrare l'opzione prescelta):

- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di propria fiducia, individuandolo nella persona dell'Avv. _____ del Foro di con studio in Via _____ n.
- di voler usufruire ai fini della difesa in giudizio di un legale di fiducia dell'Ente, il cui nominativo dovrà essere individuato quanto prima e contestualmente comunicato allo scrivente al recapito indicato nel presente atto;

DICHIARA altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000:

- di non aver contratto, né di essere beneficiario/a di polizze assicurative che conferiscano diritto al dichiarante di chiedere a compagnie di assicurazione il rimborso di oneri difensivi sostenuti in procedimenti giudiziari;
- di aver contratto e/o di essere beneficiario, per la menzionata finalità, di polizza/e assicurativa/e con previsione, in favore del dichiarante, del diritto a chiedere il rimborso di oneri difensivi, con la Compagnia, circostanza di cui, con la presente, dà informazione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., allegando copia della/e polizza/e stipulata/e;

DICHIARA infine di aver preso visione e di accettare integralmente il vigente Regolamento Comunale sul patrocinio ed il rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti e amministratori.

ALLEGA alla presente:

- copia atto introduttivo del procedimento giudiziario;
- ulteriore documentazione di rilevanza processuale in suo possesso;
- copia polizza/e assicurativa/e stipulata/e;
- modulo 2 debitamente compilato e sottoscritto in originale dal proprio difensore incaricato;
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

FIRMA

LA GIUNTA COMUNALE

ACQUISITA la proposta che precede con acclusi pareri ex. Art. 49 D.Lgs n. 267/2000;

NON ACQUISITE osservazioni in merito;

CON VOTI unanimi espressi come per legge;

DELIBERA

1. Recepirsi integralmente la proposta che precede la quale forma parte integrante del dispositivo.
2. Rimettere, per l'esecuzione, copia del presente provvedimento a:
 - Settore I - Ufficio: AA.GG.;
 - Settore II - Ufficio: Ragioneria;

Con separata votazione, ad esito unanime, resa nei modi e termini di legge la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Silvia Pisapia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa Gerardina Conti

- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi.
 Trasmessa in copia ai capigruppo (elenco n. prot. n. 83)
 Trasmessa in copia alla Prefettura (prot. n.)

Addì, 03-01-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Pasquale Cetrola

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

ADDI', 03-01-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Pasquale Cetrola



(Handwritten signature of Dr. Pasquale Cetrola)

- Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità,
 è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,

è divenuta **ESECUTIVA** il giorno 03-01-2023 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

**IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE**

f.to Dr. Pasquale Cetrola

TRASMESO PER L'ESECUZIONE A :

- SETTORE.....I..... UFFICIO...AA.GG.....
- SETTOREII..... UFFICIO...Ragioneria.....
- SETTORE..... UFFICIO.....
- SETTORE.....UFFICIO.....

